

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 393 del 21-11-14

oggetto: Contenzioso del lavoro: Tribunale Palermo-procedimento cautelare portante N.R.: 8566/14 promosso dall'Ing. Scaffidi Abbate Hariberth contro Arpa Sicilia e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige: presa d'atto transazione mediante verbale di conciliazione 494/2104 n. cron. 406/2014 del 10.11.14.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA - Sicilia;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;
- **VISTO** il D.DG ARTA N. 966 del 28.10.14, con cui il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente ha approvato il DDG ARPA n. 281 del 2014 di adozione del piano aziendale 2014/2016, del Bilancio economico pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio di previsione 2014;
- **VISTO** il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di giudizio ordinario, notificato in data 13.06.14 presso l'Avv.ra dello Stato nonché all'Agenzia, promosso dall'Ing. Scaffidi Abbate Hariberth contro Arpa Sicilia e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, nonché ricorso ex art. 414 c.p.c. N.R.: 4163/2014, la cui udienza per la trattazione della causa è stata fissata dal Giudice del Lavoro per la data del 23 aprile 2015 (notificato quest'ultimo all'Agenzia in data 18.06.2014).
- **VISTA** l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo del 10.07.2014 che ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. sopra citato per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare;
- **VISTO** il successivo reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. in corso di giudizio ordinario, notificato in data 4.8.2014, con cui l'ing. Scaffidi Abbate ha impugnato la suddetta ordinanza di rigetto chiedendone la riforma, giudizio nel quale l'Arpa Sicilia si è ulteriormente costituita con memoria nella quale ha reiterato l'infondatezza delle pretese del reclamante;
- **CONSIDERATO** che successivamente le parti, in parziale accoglimento dell'invito formulato dal Collegio all'udienza del 22.09.14, hanno convenuto di transigere il procedimento cautelare portante N.R.: 8566/14;
- **PRESO ATTO** che all'udienza ultima del 10.11.14, i legali hanno depositato il verbale di conciliazione, per effetto del quale " *l'Arpa Sicilia, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Francesco Licata di Baucina, a fronte della rinuncia al procedimento cautelare portante N.R.: 8566/14 da parte del ricorrente, si è impegnata a mantenere in servizio in via transattiva presso l'Agenzia l'ing. Scaffidi Abbate anche dopo la data 31.03.15, data di scadenza dell'assegnazione*

temporanea ex art. 42 bis d.lgs.151/2001, e cioè dalla data del 1.4.15 fino alla data del 31.12.15, ferme restando le determinazioni della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, datore di lavoro dell'ing. Scaffidi”.

- **VISTO** il verbale di conciliazione 494/2104 n. cron. 406/2014 del 10.11.14, omologato dal G.L. e trasmesso dal legale di fiducia che patrocina l’Agenzia del giudizio de quo, Avv. Marcella Marsala Fanara con email del 13.11.14 (alleg. 1);

Tutto ciò premesso e convenuto

DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- **PRENDERE ATTO** del verbale di conciliazione 494/2104 n. cron. 406/2014 del 10.11.14, omologato dal G.L. e trasmesso dal legale di fiducia che patrocina l’Agenzia del giudizio de quo, Avv. Marcella Marsala Fanara con email del 13.11.14 (alleg. 1), per effetto del quale *“l’Arpa Sicilia, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Francesco Licata di Baucina, a fronte della rinuncia al procedimento cautelare portante N.R.: 8566/14 da parte del ricorrente, si è impegnata a mantenere in servizio in via transattiva presso l’Agenzia l’ing. Scaffidi Abbate anche dopo la data 31.03.15, data di scadenza dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs.151/2001, e cioè dalla data del 1.4.15 fino alla data del 31.12.15, ferme restando le determinazioni della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, datore di lavoro dell’ing. Scaffidi”.*
- 1. **PRENDERE ATTO** che nel verbale di conciliazione di cui sopra, le parti hanno convenuto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al procedimento cautelare portante N.R.: 8566/14;
- 2. **PRENDERE ATTO** che l’Agenzia, è tenuta a dare esecuzione al verbale di conciliazione citato costituito titolo esecutivo tra le parti;
- 3. **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente della Sa1

Avv. M.A. Curti

M.A. Curti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

F. Licata di Baucina

Da "Marcella Marsala Fanara" <marcellamarsalafanara@yahoo.it>

A "ssottile@arpa.sicilia.it" <ssottile@arpa.sicilia.it>, "mlcurti@arpa.sicilia.it" <mlcurti@arpa.sicilia.it>

Data giovedì 13 novembre 2014 - 17:37

scaffidi

Gentili colleghe,
allego verbale di conciliazione di cui all'udienza del 10.11.14
inviatomi dalla cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di Palermo
Cordiali saluti
Marcella Marsala Fanara

Allegato(i)

conciliazione arpa.pdf (343 Kb)

TRIBUNALE DI PALERMO

VC 096/2014

SEZIONE LAVORO

C. 00638

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 2014 il mese di novembre il giorno 10 davanti al Collegio della
sezione lavoro del Tribunale di Palermo composto dai signori:

Presidente

Giudice relatore

Giudice

sono presenti l'ing. Hariberth Scaffidi Abbate assistito dall'avv. Rossana
Rosolino e il dott. Francesco Licata di Baucina, Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore dell'Arpa Sicilia assistito dall'avv. Marcella
Marsala Fanara

PREMESSO

-che con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di giudizio ordinario l'ing. Scaffidi
Abbate chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo di ordinare
all'Arpa Sicilia di mantenerlo in servizio fino alla conclusione del giudizio di
merito o fino alla data, eventualmente anteriore, in cui la stessa
Amministrazione si determinerà a disporre la mobilità, trasferendolo nei
propri ruoli;

-che con memoria di costituzione del 7.7.14 l'Arpa Sicilia confutava le
richieste del ricorrente, evidenziava la correttezza del proprio operato aderente
alla normativa vigente e chiedeva il rigetto del ricorso;

-che la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, sebbene ritualmente
convenuta in giudizio, rimaneva contumace;

-che con ordinanza del 10.7.2014 il Giudice del Lavoro del Tribunale di

Palermo respingeva il ricorso per insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare:

-che con reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. in corso di giudizio ordinario notificato in data 4.8.2014, l'ing. Scaffidi Abbate impugnava la suddetta ordinanza di rigetto chiedendone la riforma e chiedeva, accertata la sussistenza dei requisiti per la concessione della chiesta misura cautelare, di ordinare all'Arpa Sicilia di mantenerlo in servizio fino alla conclusione del giudizio di merito o fino alla data, eventualmente anteriore, in cui la stessa Amministrazione si determinerà a disporre la mobilità, trasferendolo nei propri ruoli:

-che l'Arpa Sicilia resisteva al proposto reclamo con memoria nella quale reiterava l'infondatezza delle pretese del reclamante;

-che all'udienza del 22.9.14 l'ing. Scaffidi Abbate prospettava la possibilità di rinunciare al giudizio cautelare ove l'Arpa gli consenta di permanere in servizio sino all'esito del giudizio di cognizione di primo grado;

-che il Collegio della sezione Lavoro del Tribunale di Palermo invitava le parti ad addivenire ad un bonario componimento della controversia cautelare rinviando la causa all'udienza del 6.10.14;

-che la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace anche in questa fase di reclamo;

-che l'Arpa Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore, in accoglimento dell'invito formulato dal Collegio ha manifestato la propria disponibilità a mantenere in servizio l'ing. Scaffidi Abbate anche dopo la data del 31.3.15, data di scadenza dell'assegnazione temporanea ex art.42 bis d.lgs.151/2001 e precisamente fino alla data del 31.12.2015, non potendo

assumere ulteriori e altri impegni in funzione delle rappresentate difficoltà

finanziarie dovendo assicurare una corretta gestione dell'Agenzia;

-che il reclamante ritiene che l'accoglimento dell'invito formulato dal Collegio, anche nei limiti prospettati da Arpa Sicilia, sia idoneo a far cessare le ragioni di urgenza in forza delle quali egli ha richiesto al Tribunale di Palermo la tutela cautelare;

-che all'udienza del 6.10.14 i procuratori delle parti, stante l'impossibilità del Direttore Generale dell'Arpa Sicilia a presenziare all'udienza, hanno chiesto al Collegio di concedere un rinvio per perfezionare la transazione, e a tal fine la causa è stata rinviata all'udienza odierna.

Tutto ciò premesso

Le parti, in parziale accoglimento dell'invito formulato dal Collegio all'udienza del 22.9.14, hanno deciso di transigere la presente controversia cautelare alle seguenti condizioni:

1. l'ing. Scaffidi Abbate dichiara di rinunciare al presente procedimento cautelare portante il n.R.G.8566/14 instaurato con reclamo proposto avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo depositata il 10.7.14

2. l'Arpa Sicilia in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Francesco Licata di Baucina, accetta la superiore rinuncia e si obbliga a mantenere in servizio in via transattiva presso l'Agenzia l'ing. Scaffidi Abbate oltre il 31.3.2015 fino alla data del 31.12.15, ferme restando le determinazioni della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, datore di lavoro dell'ing.Scaffidi.

3. le spese legali del procedimento cautelare portante il n. R.G. 4163-1/14,

nonché del presente procedimento portante il n.R.G.8566/14 vengono

interamente compensate tra le parti.

L.C.S.

Giuseppe L. v. l. - Bozino *Marulle (Marule) Fouane*
Giuseppe Saffid. Abbate *Roberto Robino*

A questo punto i procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata cessata

la materia del contendere.

Il sottoscritto
[Signature]

Il sottoscritto
[Signature]